MOZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL LICEO _____ -

| Il Collegio dei Docenti del Liceo "", esaminate attentamente tutte le questioni orga- |
|--|
| nizzative, didattiche, sindacali, normative inerenti all'O.M. 92/07, al D.M. 80/07 sui corsi di recu- |
| pero e gli scrutini, al D.P.R. 122/2009 sulla valutazione degli alunni, ribadisce ancora una volta |
| (come già nelle delibere del, del, del, del, del, nonché |
| nella petizione inviata nel 2008 alle competenti sedi istituzionali) le incoerenze, l'inefficacia e la |
| sostanziale inapplicabilità della suddetta O.M., ne sottolinea in particolare la scarsa fattibilità in re- |
| lazione all'organizzazione dei corsi e delle verifiche finali nei mesi di luglio e agosto, per i motivi |
| seguenti: |

- I. È didatticamente poco serio e poco credibile che le carenze accumulate dagli alunni nel corso di un intero anno scolastico possano essere recuperate in meno di tre mesi di studio intenso.
- II. Il <u>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122</u> (norma di primo livello, dunque di rango superiore rispetto all'O.M. 92/2007 e persino rispetto al D.M. 80/07) ha definitivamente chiarito la materia una volta per tutte all'<u>art. 4, comma 6</u>, ove si parla di «(...) <u>scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi (...) non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo (...)»; qui non si parla di "casi eccezionali" o di "esigenze organizzative debitamente documentate", ma è chiaramente enunciato il principio secondo cui l'importante è che l'accertamento del recupero e l'integrazione finale avvengano prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.</u>
- III.<u>L'art. 74, 2° comma del D. Lgs. n. 297/1994</u> (Testo Unico della scuola, norma di primo livello) dispone testualmente che "le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini ed esami, si svolgono nel periodo compreso tra il primo settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità"; ciò significa che a luglio e agosto, oltre agli esami di Stato, nessuna attività didattica può avere luogo; e gli insegnati sono tenuti a svolgere, oltre alle attività didattiche vere e proprie, solo ed unicamente le mansioni deliberate dal Collegio dei Docenti; le quali, comunque, non possono in alcun modo violare il diritto alle ferie.
- IV.Le ferie degli insegnanti non costituiscono una variabile dipendente dalle esigenze dei recuperi estivi; d'altronde tale principio è stato riconosciuto dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione, ed è apparso chiaramente enunciato nelle F.A.Q. del sito internet istituzionale (www.istruzione.it) sin dai primi mesi del 2008.

Per tutti questi motivi, il Collegio delibera quanto segue:

| 1. | per l'anno scolastico in corso, tutti gli eventuali corsi di recupero estivi, istituiti dal |
|----|---|
| | Liceo "" per gli alunni con "sospensione del giudizio" (art. 7, 1° comma del- |
| | l'O.M. 92/07), e tenuti dagli insegnanti eventualmente disponibili, si svolgeranno |
| | entro e non oltre il 30 giugno; ove esigenze tecniche ed organizzative lo |
| | richiedano, si potrà utilizzare al massimo la prima decade di luglio per lo svolgi- |
| | mento dei corsi; |
| | |

| 2. | le eventuali | verifiche | finali e | i suss | eguenti | scrutini | si svo | lgeranno | comunque | non |
|----|--------------|-----------|----------|--------|---------|----------|--------|----------|----------|-----|
| | prima del 1 | ° settemb | re | | | | | | | |

| Mozione approvata il | (voti favorevoli: | ; contrari: | _; astenuti: |
|----------------------|-------------------|-------------|--------------|
| |) | | |